

FATTURA ELETTRONICA, TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

Per la fattura elettronica il D.L. 119/2018, in corso di conversione, introduce le **nuove norme applicabili dal 01/01/2019**:

- la fattura deve essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, e nella fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione;
- le fatture emesse devono essere annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione stessa;
- nel 1° semestre 2019 non sono applicate sanzioni se la fattura elettronica è trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica IVA (ad es. la fattura di gennaio potrà essere emessa entro il 15/02). La sanzione è invece ridotta all'80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo;
- le fatture ricevute non dovranno più essere numerate progressivamente;
- il diritto di detrazione IVA può essere esercitato in relazione a tutti i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo. Tuttavia, fanno eccezione i documenti di acquisto relativi ad operazione effettuate nell'anno precedente.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Il D.L. 119/2018, in corso di conversione, prevede dall'**01/07/2019** per i **soggetti con fatturato superiore a € 400.000**, l'introduzione dell'obbligo della trasmissione telematica dall'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Dall' **01/01/2020** l'obbligo sarà esteso agli altri soggetti.

Negli anni 2019 e 2020 è prevista la concessione di un contributo, pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di € 250 in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento mediante il quale effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è rimborsato mediante credito d'imposta.